



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Allegato B

AREA AFFARI GENERALI-SERVIZI AL CITTADINO-SERVIZI
SOCIOASSISTENZIALI

SERVIZI DI STATO E CIMITERIALI

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI DOMODOSSOLA**

PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2024

Cig: A034EC35E8

1

Agg. Novembre 2023



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il servizio cimiteriale di illuminazione elettrica votiva nel **cimitero del Capoluogo e nei cimiteri di Calice, Cisore, Monteossolano e Maggianigo (Vagna)** a fronte del riconoscimento al Comune stesso di un corrispettivo annuale denominato canone di concessione, di cui al successivo art. 6.

Il servizio ha per oggetto la gestione e la manutenzione completa (ordinaria e straordinaria) delle lampade votive esistenti, pari a n. **2.804** lampade attive, circa, per l'illuminazione delle tombe di famiglia, ossari e loculi e **n. 41** nuovi allacci/annui (su tutti i cimiteri) e degli impianti ad esse afferenti, nonché l'installazione di nuove lampade votive a richiesta degli interessati.

È quindi ed inoltre compresa:

1. la fornitura e messa in opera di lampade nuove o in sostituzione delle esistenti;
2. la fornitura di energia elettrica;
3. la manutenzione degli impianti di erogazione di energia elettrica all'interno del cimitero.

Connessa alla gestione del servizio vi è l'estensione e la riqualificazione degli impianti di illuminazione votiva esistenti, da effettuarsi a cura e spese del Concessionario, come regolato dal successivo art. 3.

Il servizio si completa con la gestione integrale, anche amministrativa e contabile, dei rapporti con l'utenza privata, ivi compresa la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi di abbonamento sulla base di tariffe predeterminate dall'amministrazione comunale.

Trattandosi di concessione di servizio pubblico:

- **la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio come nel seguito precisato;**
- **il concessionario si assume tutti i rischi della gestione del servizio compresa ogni responsabilità derivante dalla stessa;**
- **tutte le attività dovranno essere effettuate dal soggetto gestore con propria organizzazione nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione;**
- **il servizio non può essere interrotto o abbandonato.**

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale = assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli dal 94 al 98 del D. Lgs. 36/2023;
- d'idoneità professionale = iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione;
- di capacità tecnico-professionale = possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, corrispondenti ad almeno due servizi resi per Enti della P.A. d'importo analogo a quello di cui trattasi, svolti nell'arco del triennio precedente (2020-2022).

La Ditta avrà ogni e più ampia facoltà di organizzare i servizi e le attività nel modo più opportuno, garantendo comunque un'adeguata presenza quotidiana di personale, per capacità e numero, tale da assicurare l'espletamento delle attività.

In fase di procedura negoziata di affidamento verrà richiesto il sopralluogo obbligatorio di presa visione dei luoghi, al fine di consentire all'operatore economico la piena conoscenza dello stato attuale delle strutture, degli impianti e dell'ubicazione delle sedi cimiteriali, indispensabili per la formulazione dell'offerta.



ART. 3

ONERI ED OBBLIGHI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DEL SERVIZIO

Il Servizio dato in Concessione dovrà essere prestato nel rispetto del Regolamento Comunale di Polizia mortuaria, del presente Capitolato, nonché di tutte le norme vigenti in materia.

Il concessionario, oltre a quanto previsto negli articoli seguenti, deve:

1. prendere in carico, dalla consegna, l'impianto di illuminazione delle lampade votive nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, accertarsi che lo stesso sia conforme alla normativa vigente e, in caso di accertata non conformità, adeguarlo alle norme in vigore secondo le seguenti fasi: 1) presentare il progetto di adeguamento sul quale dovrà essere acquisito atto di approvazione della Amministrazione Comunale in merito alle scelte tecniche adottate, 2) procedere all'esecuzione delle modifiche, 3) acquisire i certificati di regolare esecuzione e conformità. L'adeguamento alle norme in vigore dovrà essere effettuato entro 6 mesi dalla consegna. È escluso, pertanto, che il concessionario possa avanzare richieste di compenso per eventuali malfunzionamenti o manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie all'atto della presa in carico del servizio. Il concessionario, con riferimento al D.M. n. 37/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà rilasciare, se previsto dalla normativa, copia del progetto dell'impianto elettrico e, all'ultimazione delle opere, consegnare al Comune, lo schema unifilare di ogni parte dell'impianto elettrico e le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Della consegna degli impianti verrà redatto apposito verbale;
2. curare la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'impianto di illuminazione votiva compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che nel corso del tempo si presentassero deteriorate o fuori servizio, con l'obbligo della messa in sicurezza degli impianti obsoleti nel rispetto delle vigenti normative in materia e con l'obbligo del rilascio delle certificazioni di conformità per le variazioni apportate. L'esecuzione delle opere impiantistiche sulla rete esistente e nelle eventuali zone di ampliamento dovrà essere compiuta secondo la regola dell'arte, in conformità alle norme UNI e CEI e dovrà essere certificata ai sensi del DM 22.10.2008 n. 37 D.M. e smi e del D.M. N. 192 del 29/09/2022; inoltre tutti gli interventi dovranno rispettare i Criteri Minimi Ambientali (CAM) vigenti per le singole categorie merceologiche, emanati con specifici DM del "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare". È comunque prescritto il rispetto di tutte le normative vigenti in materia impiantistica, di sicurezza sul lavoro ed in materia previdenziale e assicurativa;
3. garantire il regolare funzionamento 24 ore su 24 delle lampade per 365 giorni/annui. Le lampadine non funzionanti per qualsiasi motivo devono essere sostituite a cura e spese del concessionario entro 10 giorni dalla segnalazione dello spegnimento.
4. collocare, sempre a propria cura e spese, nelle bacheche installate o da installarsi nei cimiteri comunali a cura del concessionario un cartello con le spiegazioni del servizio, le informazioni necessarie al buon andamento dello stesso e l'indicazione di un eventuale numero verde, o di numero di telefono e di fax dello stesso concessionario e del referente a cui gli utenti possono rivolgersi in quanto il concessionario dovrà assicurare agli utenti anche la reperibilità telefonica, via fax, ed e-mail;
5. chiedere la fornitura di energia elettrica direttamente alla società fornitrice, sottoscrivere il relativo contratto, provvedere a tutte le spese per gli allacciamenti, per l'installazione dell'apparecchio contatore, per il consumo di energia da parte dell'intero impianto, unitamente a tutti gli oneri di voltura dal precedente concessionario nonché a quegli spostamenti di cavi e conduttori che si rendessero necessari in seguito a lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione eseguiti dal Comune e al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori. Si precisa che il Comune rimane completamente estraneo nei rapporti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica.
6. provvedere a tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per la fornitura e posa in opera dei nuovi allacci con l'osservanza delle norme vigenti in materia;
7. eseguire i lavori murari di marmista, muratore, scalpellino, verniciatore, pittore, ecc. e quant'altro necessario a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto potrà risultare manomesso ed alterato in dipendenza e conseguenza diretta od indiretta dell'esatto adempimento del servizio;
8. collaborare con la ditta appaltatrice del servizio di inumazione, tumulazione, esumazione ed tumulazione delle salme nonché del servizio di manutenzione e pulizia dei cimiteri comunali, inoltre non dovrà sporcare e/o recare danni ai viali e alle lapidi;
9. effettuare, entro trenta giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione definitiva, una ricognizione iniziale di tutte le utenze esistenti;



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

10. tenere aggiornato in formato elettronico (excel o similari) l'elenco delle utenze; da tale elenco dovranno risultare i seguenti dati: titolare del contratto di illuminazione votiva, individuazione del luogo dell'utenza, individuazione del defunto dedicatario dell'utenza, date di attivazione e scadenza dell'utenza. L'elenco aggiornato deve pervenire annualmente in formato elettronico (excel o similare) al Comune come precisato all'art. 6.
11. sostituire, in conformità a quanto previsto all'art. 1, nei sei mesi successivi all'affidamento del servizio, le eventuali lampade votive a incandescenza con quelle a fluorescenza utilizzando i nuovi LED ad alta luminosità con ridotto consumo di energia in tutti gli impianti di illuminazione votiva presenti nel cimitero del Capoluogo e nei quattro cimiteri frazionali;
12. effettuare l'attività di sostituzione o installazione delle nuove lampade nel rispetto dei criteri contenuti nei Criteri Ambientali Minimi (CAM), laddove applicabili, con particolare riguardo ai CAM relativi all'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica -aggiornamento 2013, approvati con Decreto 23 dicembre 2013 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014) e s.m.i., 27 settembre 2017, relative anche all'acquisizione di apparecchi illuminanti e sorgenti luminose e, da ultimo, con D.M. 28 marzo 2018, riferiti alla sola illuminazione pubblica:
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/gu_18_illuminazione_pubblica.pdf
13. versare annualmente il canone concessorio al Comune come definito all'art. 6, entro e non oltre il 31 ottobre 2024.

Si precisa che il Comune rimane altresì estraneo nei rapporti tra il concessionario entrante e il concessionario uscente, per ogni e qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere, ritenendosi fin d'ora il Comune medesimo sollevato da qualsivoglia richiesta di risarcimento e/o indennizzo.

ART. 4 ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

L'abbonamento al servizio avviene con la sottoscrizione di apposito contratto tra utenti e concessionario, che prevede che l'abbonato debba versare una tariffa di allacciamento (contributo fisso d'impianto una tantum) e una tariffa di abbonamento annuale al servizio (corrispettivo servizio).

Le tariffe che dovranno essere imposte agli utenti, attualmente vigenti approvate con Delibera di giunta comunale n. 18 del 14/02/2023, sono quantificate come segue:

1. Tariffa massima per **abbonamento annuale al servizio di illuminazione votiva** pari ad **€. 18,00** (diciotto/00) IVA compresa;
2. Contributo fisso massimo per **nuovo allacciamento illuminazione votiva – una tantum-** pari ad **€. 28,00** (ventotto/00) IVA compresa.

Il pagamento delle citate tariffe di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo è effettuato previa richiesta-avviso, da parte del concessionario, di pagamento con le modalità indicate nella richiesta-avviso. In ogni caso entro 10 giorni dal pagamento delle tariffe, devono essere attivati l'impianto e la lampada.

Le utenze in essere al momento della presa in carico del servizio si intendono già allacciate, e pertanto non potrà essere richiesto ai titolari alcun nuovo contributo fisso d'impianto.

È fatto assoluto divieto al concessionario di chiedere od incassare dagli utenti importi di allacciamento e/o abbonamento in misura diversa da quella prevista dalle tariffe in vigore. La violazione del presente divieto comporta l'immediata decadenza dalla concessione.

L'aggiornamento annuale delle tariffe avviene sulla base dell'aggiornamento delle stesse mediante delibera di giunta comunale e dovrà essere autorizzato con atto scritto dal Comune, previa richiesta del Concessionario.

Nel prezzo dell'abbonamento sono comprese:

- spedizione a mezzo posta (esclusi i solleciti),
- le riparazioni della lampada;
- il ricambio delle lampadine;
- il consumo di energia elettrica;
- la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e le riparazioni della rete e degli impianti
- l'assistenza tecnica e commerciale agli utenti in fase di abbonamento e di gestione del servizio.



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Il pagamento del contributo fisso di allacciamento comprende: ordinari lavori di sterro e reinterro, opere murarie e di adattamento, fornitura del conduttore elettrico, del cavetto, della lampadina con relativo attacco, i mezzi per eseguire l'allacciamento, tutti i ripristini di manufatti eventualmente necessari, etc...

Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza, dovrà essere redatto secondo le ulteriori modalità di seguito descritte: durata minima di un anno rinnovabile tacitamente salvo disdetta; le esumazioni ed estumulazioni risolvono di diritto l'abbonamento; qualora l'abbonamento intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno in corso; l'anno, per il servizio votivo elettrico nel cimitero, inizia al 01 gennaio e termina al 31 dicembre; l'utente che traslochi da un posto all'altro il feretro, pagherà ex novo il solo costo di allacciamento.

ART. 5 RAPPORTI CON L'UTENZA

Il concessionario dovrà gestire direttamente i rapporti con gli utenti, improntandoli alla massima correttezza e gentilezza e conformandosi al contesto del servizio ed alle peculiarità dello stesso.

È vietato agli utenti cambiare od asportare le lampadine, modificare o manomettere qualunque impianto, eseguire attacchi abusivi, di cedere o subaffittare l'energia elettrica e di fare quanto altro possa apportare variazioni all'impianto esistente.

La domanda di allacciamento deve essere scritta sull'apposito modulo fornito dal Concessionario.

Dovrà essere posto, all'ingresso del cimitero, a cura e spese del concessionario, un cartello con le spiegazioni del servizio, le informazioni necessarie al buon andamento dello stesso e l'indicazione del numero di telefono, di fax, l'indirizzo di posta elettronica ed eventualmente di Pec dello stesso concessionario a cui gli utenti possono rivolgersi; infatti il concessionario dovrà assicurare agli utenti anche la reperibilità telefonica, via fax, ed e-mail.

Il concessionario, se necessario, dovrà garantire periodicamente la propria presenza presso il Cimitero Comunale di un referente responsabile, precisandone nome, cognome, qualifica e recapito. Il referente responsabile dovrà, comunque, recarsi periodicamente presso il Cimitero ad ispezionare l'impianto per la dovuta manutenzione.

In caso di mancato pagamento entro il termine prestabilito, il concessionario, previo ulteriore avviso all'utente, rimasto senza esito, è autorizzato a sospendere l'erogazione della corrente e a togliere l'impianto. Il servizio sospeso sarà ripristinato solo dopo il pagamento dei canoni arretrati e il costo di un nuovo allacciamento.

5

ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, CANONE DI CONCESSIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il concessionario deve versare annualmente al Comune il canone di concessione. Tale canone è costituito da una quota percentuale sull'importo fatturato complessivamente ogni anno dal concessionario agli utenti, comprensivo sia della tariffa massima annua di € 18,00 sia della spesa massima una tantum di € 28,00 per nuovi allacciamenti.

La quota percentuale sull'importo fatturato di cui al punto precedente è oggetto di offerta. A base di gara è posto un valore minimo annuale pari al 20% (venti per cento) degli introiti I.V.A. esclusa. La concessione sarà aggiudicata al concorrente che offrirà il maggior rialzo percentuale. Non sono ammesse offerte inferiori al 20%, pertanto la percentuale per il calcolo dell'importo del canone di concessione da riconoscersi all'Ente non potrà in ogni caso essere inferiore al minimo predetto del 20%.

Il concessionario dovrà provvedere alla riscossione degli abbonamenti al servizio entro e non oltre il 31 luglio 2024.

Il versamento dell'intero canone di concessione annuale dovrà essere effettuato, dal concessionario a favore del Comune di Domodossola entro e non oltre il 31 ottobre 2024, su conto corrente bancario dell'Ente.

Il versamento del canone di concessione dovrà essere preceduto dalla trasmissione di una dettagliata attestazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, del concessionario indicante l'elenco delle utenze, relativa al periodo dell'anno cui si riferisce il canone. Il Comune si riserva di effettuare controlli sulla dichiarazione del concessionario.

ART. 7 VALORE DELLA CONCESSIONE

Al momento dell'attuale rilevazione i punti luce sono n. **2.804** (dicansi duemilaottocentoquattro/00).



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per il servizio in concessione e nuovi allacci **per tutta la durata di un anno**, viene stimato in presunti **€ 42.311,47 (Iva esclusa)**. Non essendo determinabile il numero di nuove utenze, il flusso viene stimato in base alle tariffe indicate all'art. 4 considerando i punti luce attualmente in essere oltre ai nuovi allacci mediati su tutti i cimiteri dell'ultimo triennio, a far data dal 2021 fino al 31/10/2023, di cui all'art.1, come risultante di seguito:

- importo presunto illuminaz. votiva € 18,00x2.804= 50.472,00 €, pari ad **€. 41.370,49** IVA esclusa per un anno
- nuovi allacci stimati € 28,00 x (123/3 anni) = € 1.148,00 pari ad **€ 940,98** IVA esclusa per un anno
- sommano= **€. 42.311,47 IVA esclusa per un anno**

Si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza ricompresi e non assoggettabili a ribasso, è **pari ad € 285,60** (euro duecentottantacinque/60) **annui**; ne deriva il canone da corrispondere all'Amministrazione, come di seguito:

N.	DESCRIZIONE SERVIZI	CPV	Importo (€)
1	Importo CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI DOMODOSSOLA, IVA esclusa	Servizi cimiteriali 98371110-8 Servizi di riscossione per enti locali 79940000-5	42.311,47
2	A dedurre Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		285,60
3	Importo al netto oneri sicurezza ed IVA		42.025,87
4	canone a base d'asta pari al 20% di (3)		8.405,17
5	valore della concessione		33.906,30

Il canone presunto (a base d'asta) da corrispondere al Comune risulta quindi essere di **€ 8.405,17** (canone calcolato come previsto all'art. 6 del capitolato nella misura minima annuale del 20%) per l'intera durata della concessione, Iva ed oneri sicurezza esclusi.

Il valore della concessione, detratto il canone da corrispondere all'Amministrazione risulta quindi essere di **€ 33.906,30 per un anno compresi oneri per sicurezza**, IVA esclusa.

6

I costi stimati per la manodopera, ai sensi dell'art. 41 co.14 del D. Lgs. n. 36/2023, sono pari ad €19.040,16 (diconsi diciannovemilaquaranta/16).

L'amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 8 PRESA VISIONE DEI LUOGHI E STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI

Il concessionario, con la sottoscrizione del presente Capitolato conferma, quanto già dichiarato ed attestato dal legale rappresentante o suo delegato nel sopralluogo obbligatorio ai fini della presentazione dell'offerta, ovvero di aver preso esatta cognizione dei luoghi, degli attuali impianti di illuminazione votiva in tutti i cimiteri del Comune, nonché del numero di lampade votive. Inoltre il concessionario, con la sottoscrizione del presente Capitolato, accetta gli impianti di illuminazione votiva a servizio dei cimiteri comunali nello stato di fatto in cui si trovano senza poter avanzare nessuna richiesta di compenso per eventuali malfunzionamenti o manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie all'atto della presa in carico del servizio.

ART. 9 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni uno e dovrà avere inizio, compatibilmente al perfezionamento della procedura di affidamento, entro il giorno **01/01/2024 e concludersi il giorno 31/12/2024**; il termine d'inizio sarà in ogni caso finalizzato a garantire la continuità del pubblico servizio pertanto potrebbe essere effettuata una consegna d'urgenza ai sensi dell'art. 17 co.8 e 9 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il Concessionario, compatibilmente con l'espletamento delle formalità di aggiudicazione, è tenuto ad avviare il servizio ed effettuare le operazioni previste nel presente capitolato, a partire dal 01/01/2024 senza alcun ritardo e garantendone la continuità con la gestione del precedente concessionario.



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Dato il carattere di improrogabilità e di pubblico interesse del servizio il Concessionario sarà tenuta al rispetto scrupoloso dei tempi di esecuzione.

Alla scadenza della concessione, ogni estensione o miglioria dell'impianto di rete e di derivazione eseguito dal concessionario, si riterrà ammortizzato con proventi di gestione e passerà di diritto in piena e libera proprietà del Comune, senza che alcuna spesa e che nulla, per alcun titolo (indennizzo, riscatto, ecc.), sia dovuto dal Comune al concessionario.

ART. 10 CONTRATTO

La stipula del contratto di concessione avverrà ai sensi dell'art. 18 co.1 del D. Lgs. n. 36/2023, ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Il presente capitolato, il DUVRI, la quantificazione economica, e tutti i documenti richiamati nell'invito, debitamente sottoscritti dal concessionario in sede di offerta, sono accettati e fanno parte integrante del contratto.

ART. 11 CESSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario non potrà, a pena di revoca della concessione, cedere ad altri, in tutto o in parte, il contratto di concessione in oggetto e di cui al presente capitolato. Nel caso in cui il concessionario sia oggetto di trasformazione aziendale, cessione di azienda o di ramo di azienda o di ogni altra mutazione che ne modifichi la personalità giuridica, le parti potranno concordare il trasferimento della concessione, fatta salva l'inderogabile possibilità per il Comune di dichiarare la decadenza della concessione medesima nel caso in cui la trasformazione/modifica societaria del concessionario risulti pregiudizievole alla prosecuzione del servizio secondo le modalità di gestione ricomprese nel presente capitolato.

ART. 12 GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

Ciascun partecipante alla procedura di affidamento è tenuto a presentare una garanzia provvisoria, pari al 2% (dueper cento) del valore della concessione, da presentarsi secondo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs 36/2023. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, l'aggiudicatario è tenuto a presentare una garanzia definitiva, prima della stipula del contratto, pari al 10% (dieci per cento) del valore della Concessione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva e quella provvisoria dovranno essere presentate secondo le modalità di cui agli artt. 106 e 117 del D. Lgs. 36/2023 e dovranno essere conformi agli schemi tipo vigenti (Schema Tipo 1.1. e 1.2), approvati con Decreto ministeriale 16/09/2022 n. 193.

Il Comune è autorizzato dal concessionario, con la stipula della concessione, a rivalersi, per l'intero od in parte, sulla somma depositata come garanzia definitiva acquisendo direttamente penali, rimborsi ecc. previsti nel presente capitolato.

La garanzia definitiva è prestata dal concessionario a garanzia dell'esecuzione del servizio di concessione oggetto del presente capitolato, nella sua totalità, e delle seguenti obbligazioni:

- 1) dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e dal presente Capitolato;
- 2) dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti, a qualsiasi titolo, dall'espletamento del servizio;
- 3) del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la concessione, per fatto del concessionario, a causa dell'inadempienza dell'obbligazione o della cattiva esecuzione del servizio;
- 4) del mancato pagamento di eventuali penali, applicate al concessionario, previste all'art. 15 del presente Capitolato;
- 5) del mancato pagamento al Comune del canone di concessione.



La garanzia definitiva dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia definitiva dovrà mantenere la sua efficacia sei mesi oltre la scadenza naturale del periodo contrattuale. La stessa sarà liberata nel momento in cui il concessionario avrà dimostrato il completo adempimento degli obblighi contrattuali o l'estinzione di ogni ragione di credito nei suoi confronti e sempre che non sussistano motivi di contestazione o contenzioso pendente.

Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione, nella misura in cui il Comune di Domodossola si avvalga di essa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Domodossola.

ART. 13

OBBLIGHI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED INFORTUNISTICI

Il Concessionario è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed infortunistici per il personale dipendente. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico del Concessionario, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente Concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà al concessionario e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata.

ART. 14

RIPRISTINI, RIMBORSI E RIPARAZIONE DANNI AI MANUFATTI CIMITERIALI

Ogni guasto recato in occasione dell'esecuzione di installazione degli impianti, o di riparazione degli stessi, ai manufatti cimiteriali ed in genere a quanto di proprietà Comunale e privata, dovrà essere riparato a spese e cura del concessionario nei tempi più rapidi e, comunque, non oltre il termine stabilito caso per caso dall'Amministrazione Comunale. In caso di mancato adempimento da parte del concessionario, si provvederà d'ufficio ai ripristini e alle riparazioni necessarie, con rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale mediante il trattenimento della quota corrispondente sulla garanzia definitiva di cui all'art. 12 del presente capitolato.

ART. 15 PENALITA'

1. Per le violazioni in appresso indicate verranno applicate le seguenti penali:

- a) per ritardo nell'allacciamento di nuove utenze superiori a 10 giorni, Euro 50,00 (cinquanta/00);
- b) per ritardo nella sostituzione di lampadine guaste superiore a 10 giorni dalla segnalazione, Euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento;
- c) in caso di interruzione nell'erogazione di energia elettrica non dipendente da forza maggiore o mancanza di corrente o in caso di interruzione effettuata senza la previa comunicazione al Comune: €. 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di interruzione.

L'applicazione della penale è subordinata alla formalizzazione al concessionario della contestazione di violazione accertata, da effettuarsi per iscritto e senza alcuna formalità legale.

Trascorso il termine di 10 giorni per le controdeduzioni, da effettuarsi con le medesime modalità della contestazione, con provvedimento motivato del Responsabile del Settore Amministrativo verrà applicata la penale, con ingiunzione del termine di pagamento, scaduto infruttuosamente il quale si provvederà per la rivalsa sulla garanzia definitiva.



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ART. 16 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Trattandosi di pubblico servizio, lo stesso non può essere interrotto. In presenza di cause di forza maggiore che ne impediscano la regolare esecuzione, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio competente. In caso di ritardato avviamento o interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore, ed inteso come mancato funzionamento degli impianti di gran parte o di uno dei cimiteri, superiore a 2 giorni consecutivi verrà applicata la penale Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento.

ART. 17 MEZZI E PERSONALE PER EFFETTUARE IL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere effettuato con puntualità e cura, con attrezzature, materiali ed utensili forniti dal concessionario. Le attrezzature ed i mezzi d'opera che saranno impiegati per l'esecuzione del servizio dovranno essere nelle migliori condizioni d'uso ed adeguati, sia qualitativamente che numericamente, agli interventi da eseguire. In particolare le attrezzature dovranno essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza, con obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

Il concessionario dovrà prestare altresì l'assistenza con proprio personale ai collaudi ed ai sopralluoghi delle autorità competenti.

Il concessionario deve servirsi di idoneo personale tecnico, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità in relazione al servizio da espletare. Il concessionario dovrà garantire la sostituzione del personale in caso di assenza per malattia, ferie od altri impedimenti. Il concessionario dovrà in ogni caso garantire gli operatori necessari all'esecuzione del servizio.

ART. 18 ESONERO DEL COMUNE DA OGNI RESPONSABILITÀ, RESPONSABILITÀ' PER DANNI A PERSONE O COSE, COPERTURE ASSICURATIVE

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dal servizio di che trattasi, è estraneo alle responsabilità fra il concessionario e gli utenti, i fornitori, i prestatori d'opera ed i terzi in genere. Tali responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dal concessionario come effetto dell'atto di concessione. Il Comune non assume nessuna responsabilità per eventuali furti di materiale e/o di lampade e per qualsiasi altro danno che dovesse derivare al concessionario per opera di terzi.

Il concessionario è tenuto a rispondere direttamente di qualsiasi danno arrecato a persone o cose, compreso il Comune, nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico ogni risarcimento richiesto, senza avere alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune. A tal fine il concessionario, prima della consegna del servizio, dovrà presentare al comune di Domodossola una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi per danni a persone, cose e animali (Schema Tipo 2.3 approvato con Decreto ministeriale 16/09/2022 n. 193). La somma assicurata per i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, dovrà essere non inferiore ad € 500.000,00. Detta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi comunque riconducibili alle attività inerenti il servizio per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00. Detta polizza deve prevedere nel novero dei terzi anche l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti. Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalla polizza non saranno opponibili a terzi e/o all'Amministrazione Comunale e saranno ad esclusivo onere del concessionario. Fermo restando il massimale minimo succitato, l'Amministrazione Comunale si riserva di verificare la congruità della normativa di polizza rispetto ai rischi inerenti l'attività prevista dalla concessione di che trattasi. La suddetta polizza dovrà avere validità come minimo fino a 3 (tre) mesi successivi alla scadenza del contratto. Il concessionario risponderà in proprio per la parte di rischio che non fosse coperta dalla suddetta polizza assicurativa, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

ART. 19 CONTROLLO E VIGILANZA



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L'Amministrazione è autorizzata ad esercitare ed ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, tutte le azioni di controllo, verifica ed ispezione all'interno dei Cimiteri, allo scopo di verificare le modalità di espletamento del servizio, la sua funzionalità, le attrezzature ed i prodotti impiegati, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli spazi e agli impianti.

Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e per iscritto, la necessità di interventi manutentivi straordinari, finalizzati alla garanzia della sicurezza delle strutture e degli impianti che rimangono a carico del concessionario.

Il concessionario, trattandosi di servizio pubblico, è obbligato a fornire con tempestività, a semplice richiesta al Comune ogni notizia, elemento di conoscenza e documentazione concernente la gestione del servizio svolto, compresi i dati contabili. In caso di opere non realizzate secondo le caratteristiche fissate dal presente capitolato, il concessionario è obbligato ad adeguare l'impianto alle stesse entro i 15 (quindici) giorni successivi, naturali e continui, al ricevimento della comunicazione del verbale di visita.

La sostituzione delle lampade difettose, fulminate, bruciate o consumate e la riparazione di guasti agli impianti elettrici cimiteriali avverranno dietro segnalazione degli utenti o del personale comunale o del referente responsabile in loco e fornite gratuitamente dal concessionario.

ART. 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora il concessionario cessi di possedere i requisiti di carattere generale e morale che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero venga cancellato dal Registro delle Imprese.

L'Amministrazione avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, tramite semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora la ditta appaltatrice si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

- mancato avvio del servizio entro il termine stabilito;
- abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- impiego reiterato di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- addebito di più di cinque contestazioni all'anno comportanti penalità;
- ritardato pagamento del canone di concessione;
- danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente o ai privati;
- esecuzione dei lavori in difformità a quanto previsto dagli elaborati progettuali, o omettendo la consegna del previsto certificato di conformità.

Dal ricevimento della contestazione (che viene inviata senza alcuna formalità legale anche mediante fax o posta certificata) il concessionario può nei 15 giorni successivi chiedere di essere sentito in contraddittorio o presentare memorie scritte.

In caso di decadenza, risoluzione anticipata, revoca il concessionario è tenuto, comunque, a soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri non ancora assolti, compresi il pagamento di canoni, rimborsi e spese di gestione del servizio.

ART. 21

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO – SICUREZZA SUL LAVORO

Il Concessionario ha l'obbligo del rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., conformemente a quanto previsto nel DUVRI fornito dalla Stazione appaltante, deve inoltre assicurarne l'applicazione, formare e dotare il proprio personale di indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e salute in relazione alle lavorazioni ed ai materiali utilizzati.

Inoltre, in ottemperanza all'obbligo di cooperazione e coordinamento previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) prima dell'avvio dei servizi oggetto del presente Capitolato dovrà presentare una relazione tecnica sulle attività lavorative e sui rischi propri dell'attività che andrà a svolgere per il comune di Domodossola.

Si dà atto che il DUVRI sarà allegato alla documentazione a base di gara affinché i concorrenti ne abbiano esatta conoscenza e lo sottoscrivano per presa visione. Il DUVRI, soggetto a costanti aggiornamenti, verrà allegato allo stipulando contratto di concessione. Gli oneri per la sicurezza (rischi da interferenza) non soggetti a ribasso, sono quantificati in €. 285,60 all'anno come risultante all'art.7 del presente capitolato.



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ART. 22 CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario e il Comune durante l'esecuzione del contratto, che non siano risolvibili per via amministrativa, sono devolute al giudice competente del Foro di Verbania.

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONE FINALE

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire, da parte del concessionario, solo ed esclusivamente per lo svolgimento del servizio stesso. Ne è vietata la diffusione e ogni qualsiasi uso diverso e non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 il Titolare del trattamento è il Comune di Domodossola (C.F./P.IVA 00426370037), con sede in Piazza Repubblica dell'Ossola, 1 28845 Domodossola (VB), Tel.: +39.0324.4921; Fax+39.0324.492248;

e-mail: protocollo@comune.domodossola.vb.it PEC: protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it

Il DPO nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: Labor Service S.r.l. con sede in Novara, via Righi n. 29, telefono: 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it, PEC: pec@pec.labor-service.it

Il trattamento dei dati personali comuni e giudiziari (art. 10 GDPR), riguardanti l'interessato e trattati con modalità informatiche e cartacee, è finalizzato alla gestione della procedura di affidamento ed esecuzione della concessione di cui al presente Capitolato d'appalto, così come specificate nella lettera/disciplinare di gara alla quale si rimanda.

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell'interessato verso un Paese terzo all'Unione Europea o verso un'organizzazione internazionale. Ove si rendesse necessario si avvisa sin da ore che il trasferimento avverrà nel rispetto del Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati personali raccolti vengono conservati nel rispetto della vigente normativa e secondo le disposizioni relative alla documentazione amministrativa e alla gestione degli archivi delle Pubbliche Amministrazioni avendo come riferimento il Piano di Conservazione dei comuni italiani del 2005 ai sensi del DPR 445/2000, D. Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 82/2005.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter accogliere e valutare da parte dell'Ente la richiesta presentata o il diritto esercitato. In assenza vi sarà l'impossibilità di svolgere le valutazioni necessarie e dar seguito quindi alla richiesta o diritto esercitato.

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento uno dei seguenti diritti:

- Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate all'art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati ecc.);
- Diritto di rettifica ossia la possibilità di correggere dati inesatti o richiederne l'integrazione qualora siano incompleti (art. 16 GDPR);
- Diritto alla cancellazione nei casi indicati dall'art. 17 GDPR;
- Diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi previste dall'art. 18 GDPR;
- Diritto di opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora ricorrano le condizioni indicate dall'art. 21 GDPR.

I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare attraverso i dati di contatto sopra indicati anche attraverso la compilazione di apposito modulo messo a disposizione sul sito internet istituzionale dell'Ente nella Sezione Privacy.

Inoltre, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali <https://www.garanteprivacy.it>

ART. 24 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mi. A tal fine, si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, uno o più c/c bancari o postali dedicati, impegnandosi a comunicarlo/i al Comune unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ART. 25

DISPOSIZIONI FINALI E OSSERVANZA DELLE NORME GENERALI

La Ditta affidataria è tenuta ad osservare le norme di sicurezza, i regolamenti Comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura del presente appalto.

In particolare è tenuto ad osservare quanto disposto con (si elenca a titolo non esaustivo):

- a) Il Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36 avente ad oggetto " Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- b) Il Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/08 "Norme per la Sicurezza degli Impianti" e D.M. N. 192 del 29/09/2022;
- c) Il Decreto Ministeriale n. 81 del 09 Aprile 2008 "Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- d) La Legge n. 136/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) Il Decreto Legislativo 30/06/2003 n° 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- f) Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Domodossola, (reperibile al link <https://www.comune.domodossola.vb.it/Home/Menu?IDDettaglio=62950>) e dal D.P.R. 81/2023, impegnandosi in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto, accettandone l'estensione ai rapporti inerenti il servizio in oggetto;
- g) Il T.U.LL.SS. n. 1265/34 e s.m.i.;
- h) Il Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. n 285/90 e s.m.i.;
- i) Il Regolamento comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri, approvato con Deliberazione C.C. n. 27 del 24/05/2021 e s.m.i. del Comune di Domodossola;
- j) Le circolari del Ministero della sanità nn. 24/93 e 10/98 e smi;

La Ditta affidataria dovrà attenersi agli standard previsti da PAN GPP, ovvero per i lavori, servizi e le forniture oggetto del presente affidamento e/o compresi nello stesso, rispettando i Criteri Minimi Ambientali (CAM) vigenti per le singole categorie merceologiche, emanati con specifici DM del "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare".

12

La Ditta affidataria dovrà accettare le condizioni del patto di integrità, confermando i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'impegno espresso dall'anticorruzione.

La Ditta affidataria sarà vincolata, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni citate nei vari articoli del presente capitolato in quanto applicabili, contenute nel Codice Civile, e in genere, di tutte le leggi, decreti, regolamenti, ecc. che dovessero essere emanati nel corso di esecuzione del contratto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle norme Legislative e Regolamentari vigenti in materia, nonché al regolamento comunale, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile.